

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi alla controllante Svizzera: esenzione dalla ritenuta

di Marco Bargagli

In ambito europeo, i **flussi di dividendi** erogati tra **società appartenenti allo stesso Gruppo** possono godere di **specifiche agevolazioni** previste dalla **Direttiva 90/435/CE** (c.d. madre-figlia), introdotta allo scopo di evitare **la doppia imposizione economica**.

Ciò consente, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **azzerare la ritenuta alla fonte** a titolo di imposta prevista sulle **distribuzioni di dividendi** effettuate dalle **società controllate (figlie)**, nei confronti della **casa madre (controllante)**, localizzate in Paesi differenti dell'Unione Europea.

In merito, a **livello domestico**, sono previste due **modalità di tassazione per i dividendi** erogati nei confronti di società consociate estere:

- il **regime del rimborso**, in base al quale il soggetto residente che eroga i **flussi reddituali** opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). In tale prima ipotesi, il **soggetto controllante non residente** che ha percepito i dividendi potrà richiedere il **rimborso della ritenuta subita**;
- il **regime dell'esenzione ex** [articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#): in questo caso il soggetto residente, alle **particolari condizioni** previste per l'**applicazione della direttiva madre-figlia**, su richiesta del soggetto non residente, **può evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

Esistono **particolari agevolazioni**, stipulate in ambito internazionale, che **estendono il regime di esenzione** anche ai **pagamenti di dividendi** erogati da una **società residente in Italia** nei confronti della propria **controllante residente in Svizzera**.

Sullo specifico punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, nella **risposta all'interpello n. 57** pubblicata in data **15 febbraio 2019**, ha illustrato le modalità di **tassazione dei dividendi** corrisposti nei confronti di un **soggetto di diritto elvetico**. Analizziamo di seguito il caso.

Il **pagamento dei flussi reddituali** viene effettuato dalla società istante (Alfa), **partecipata al 100%** dalla casa madre Beta S.A., con **sede in Svizzera**.

La **controllante estera** ha lo "status di holding" e potrebbe, in base alla Legge della Confederazione elvetica, essere assoggettata ad un **regime fiscale agevolato** in forza del quale i redditi sarebbero assoggettati **solo alle imposte federali, senza applicazione delle imposte cantonali e municipali** (la tassazione si limita ad **un'imposta cantonale** sul capitale, con

aliquota dello 0,075%).

Tuttavia, a **differenza del passato, dal periodo di imposta 2017** Beta S.A. ha **rinunciato alle agevolazioni previste per le holding svizzere**, presentando una **specifica comunicazione** all'Amministrazione fiscale elvetica, la quale ha rilasciato la **certificazione** attestante che la società controllante **non gode di alcuna agevolazione fiscale** in qualità di "holding" o società "ausiliaria" e risulta regolarmente **soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali**.

Per completezza di trattazione, la società istante ha precisato che:

- **i dividendi** saranno distribuiti dalla società Alfa nel 2019;
- **i redditi percepiti dalla controllante** non residente **saranno assoggettati ad imposizione in Svizzera** con il criterio di "cassa", in base al **regime ordinario** riferito alle **regole dell'anno di distribuzione**;
- **Beta S.A. è una società residente in Svizzera**, non ha una **stabile organizzazione in Italia**, rappresenta un **autonomo centro di interessi** e **non può essere considerata una costruzione di puro artificio**;
- l'impresa estera ha **formalmente rinunciato al beneficio fiscale previsto per le holding** Di conseguenza, trattandosi di una società **ordinariamente assoggettata ai tre livelli di imposizione sui redditi vigenti in Svizzera**, la distribuzione di utili **dovrebbe essere esente da ritenuta in Italia** in base all'**articolo 15 dell'accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004 (c.d. madre-figlia con la Svizzera).

Preso atto delle **argomentazioni espresse in sede di interpello**, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che l'**articolo 15 dell'accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004 prevede che "*i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine*", a condizione che ricorrono le **condizioni previste dall'accordo**.

Anzitutto, **entrambe le società** devono essere **assoggettate all'imposta diretta sugli utili**, senza **beneficiare di esenzioni** e devono adottare la forma di una **società di capitali**.

In merito, con la [risoluzione 93/E/2007](#), la stessa Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione al requisito dell'**assoggettamento all'imposta diretta sugli utili**, sottolineando che lo stesso **non può ritenersi integrato** nelle ipotesi di **società elvetiche** che "*anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi*".

Nello specifico, le società elvetiche che **vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia**, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del citato **accordo internazionale** stipulato nel 2004 non devono godere, in **applicazione di disposizioni di Legge** o anche per effetto di **provvedimenti amministrativi**, di **particolari regimi agevolativi** che concedano l'**esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta** (federale, cantonale e municipale).

Tutto ciò premesso, **risulta dirimente** la circostanza che Beta S.A. **abbia rinunciato formalmente**, a partire dal periodo di imposta 2017, **al regime delle società holding residenti in Svizzera**.

Inoltre, i **dividendi erogati** dalla società Alfa saranno distribuiti a Beta S.A. nel 2019 e gli stessi saranno **assoggettati a tassazione** in base al **regime ordinario** vigente nella Confederazione elvetica, consistente nell'applicazione della c.d. **"riduzione per partecipazioni"**, istituto simile alla **"participation exemption"** applicata in Italia che, come noto, **non può essere considerato un regime fiscale di favore**.

In conclusione, sulla scorta delle **argomentazioni logico-giuridiche** sopra riportate, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i **dividendi distribuiti** dalla società Alfa, nei confronti della controllante Beta S.A., possano **beneficiare dell'esenzione prevista dall'Accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004, ferma restando la verifica e la **sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Trattato**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)